



IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo vigente, in particolare l'articolo 20, comma 3, che prevede la presenza nella *Commissione Paritetica docenti – studenti* di tre rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali;

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in particolare la Parte Prima, Titolo Quinto "Procedure Elettorali delle Rappresentanze Studentesche", articoli da 26 a 31;

Visto il D.R. n. 231 del 17 ottobre 2012, con il quale è stato attivato, a far data dal 1° novembre 2012, il *Dipartimento di Scienze Umane e Sociali* dell'Università per Stranieri di Perugia;

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'8 maggio 2013, con la quale è stata costituita la Commissione Paritetica docenti – studenti;

Considerato che il termine del mandato elettivo dei rappresentanti degli studenti nella *Commissione* in parola è fissato per il giorno 7 maggio 2015;

Ritenuto, quindi, di procedere all'indizione delle votazioni per la nomina nella *Commissione paritetica docenti-studenti* del *Dipartimento di Scienze Umane e Sociali*, per il biennio 2015-2017, di tre rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e laurea magistrale dello stesso Dipartimento;

Acquisito, in data 8 aprile 2015, il parere del Collegio dei rappresentanti degli studenti in ordine alle date di svolgimento delle votazioni, ex succitato articolo 26 del Regolamento di Ateneo;

Ritenuta l'opportunità di nominare una Commissione Elettorale Unica e un Seggio Elettorale Unico, atteso che nelle stesse date hanno luogo altre procedure elettorali,

decreta

1. di indire per i giorni **12 e 13 maggio 2015** le votazioni per la nomina nella *Commissione paritetica docenti-studenti* del *Dipartimento di Scienze Umane e Sociali*, per il biennio 2015-2017, di tre rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e laurea magistrale dello stesso Dipartimento;
2. di stabilire inoltre quanto segue:

2.1 Ora e luogo

Le elezioni in parola si svolgeranno presso il Campus Universitario di via Carlo Manuali il giorno **12 maggio 2015**, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, e il giorno **13 maggio 2015**, dalle ore 9:00 alle ore 14:00.



2.2 Commissione elettorale

Per gli adempimenti relativi alle votazioni dei giorni 12 e 13 maggio 2015 è costituita con provvedimento del Rettore una Commissione Elettorale Unica (nel prosieguo Commissione Elettorale) composta da:

- a) un Presidente, da individuare tra: professori di II fascia, ricercatori, personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla D
- b) due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Segretario, da individuare tra: ricercatori e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla C
- c) due componenti supplenti da individuare tra: professori di II fascia, ricercatori e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla C.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente:

- antecedentemente alla data di svolgimento delle elezioni: per pubblicare gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo; per decidere su eventuali ricorsi riguardanti la non corretta compilazione degli elenchi dell'elettorato; per verificare la regolarità degli adempimenti connessi alla presentazione delle candidature; per dirimere eventuali contestazioni sulla validità di candidature formali; per pubblicare l'elenco dei candidati; per dirimere controversi in ordine allo svolgimento della propaganda elettorale nell'Ateneo
- successivamente allo svolgimento delle elezioni: per presenziare allo spoglio; per esaminare i verbali del Seggio e gli altri atti relativi alla votazione
- per ogni altro fatto o situazione attinente all'organizzazione ed allo svolgimento delle elezioni, per il quale si renda necessario il suo intervento.

Nelle deliberazioni della Commissione Elettorale le astensioni si computano come voti negativi.

2.3 Seggio Elettorale

Per gli adempimenti previsti per i giorni 12 e 13 maggio 2015 è costituito con provvedimento del Rettore un Seggio Elettorale Unico (nel prosieguo Seggio Elettorale) composto da:

- a) un Presidente da scegliere tra: personale tecnico ed amministrativo di categoria non inferiore alla "D"
- b) due scrutatori da scegliere tra: personale tecnico ed amministrativo di categoria non inferiore alla "C", studenti iscritti aventi diritto al voto, che non siano candidati, da individuare tra quelli indicati nell'elenco eventualmente prodotto dal presentatore di lista
- c) un Segretario da scegliere tra: personale tecnico ed amministrativo di categoria "B" o "C"
- d) due supplenti da scegliere tra: personale tecnico e amministrativo, studenti iscritti aventi diritto al voto, che non siano candidati, da individuare tra quelli indicati nell'elenco eventualmente prodotto dal presentatore di lista.

In nessun caso può essere nominato componente del Seggio colui che sia presentatore di lista.

Al Seggio Elettorale possono accedere gli elettori, i candidati, i presentatori di lista e gli eventuali rappresentanti di lista, oltre che i componenti della Commissione Elettorale e il personale addetto all'Ufficio dell'Amministrazione competente per le procedure elettorali.

2.4 Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti, in corso e fuori corso che, alla data di pubblicazione degli elenchi, risultino regolarmente iscritti, per l'anno accademico 2014/2015, ai Corsi di laurea e di laurea magistrale o che abbiano formalizzato la propria iscrizione entro la data di svolgimento delle elezioni *de quibus*. Sono esclusi dall'elettorato attivo gli studenti condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

L'elettorato passivo spetta esclusivamente agli studenti che alla data di pubblicazione degli elenchi risultino iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di laurea e di laurea magistrale. Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.



2.5 Pubblicazione degli elenchi dell'elettorato

In data **27 aprile 2015**, gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ateneo a cura della Commissione di cui al precedente paragrafo 2.2.

L'elencazione, ordinata alfabeticamente per cognome, deve recare accanto a ciascun nome il numero d'ordine progressivo.

Avverso gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione elettorale entro il **4 maggio 2015**.

La Commissione decide motivatamente nei due giorni successivi, con pubblicazione della decisione nel sito istituzionale dell'Ateneo. Eventuali meri errori materiali possono essere rilevati da qualunque componente del corpo elettorale e sanati fino al giorno precedente le votazioni.

2.6 Formazione e presentazione delle liste e candidature

Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali presentate mediante liste tra loro concorrenti. Ciascuna lista deve comprendere un massimo di 3 candidati.

La lista, contraddistinta da un simbolo o logo e/o da una denominazione o sigla, è depositata dal presentatore di lista.

Il presentatore di lista, in possesso dei requisiti dell'elettorato attivo, è il primo sottoscrittore della lista medesima, ne è considerato il rappresentante ufficiale e non può essere candidato. Egli effettua e riceve, per conto della lista, tutte le comunicazioni e gli atti previsti. La lista deve essere corredata dalle firme di sostegno di **5 (cinque)** sottoscrittori, incluso il presentatore di lista, in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo, che non siano candidati, né sottoscrittori di altre liste.

Il presentatore di lista entro e non oltre le ore 12:00 del giorno **5 maggio 2015**, provvede a consegnare la lista presso il "Servizio Organi Collegiali, Elezioni, N.d.V., Statistiche" dell'Ateneo, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Il presentatore di lista, munito di un documento di identità, all'atto della consegna della lista, è tenuto a depositare, debitamente compilati, appositi moduli forniti dal sopra detto Servizio, nei quali siano indicati:

- a) una sigla, acronimo o breve denominazione atti ad identificare la lista; qualora la lista sia individuata mediante un simbolo grafico la stessa dovrà essere accompagnata anche da un supporto informatico
- b) il proprio nominativo (cognome e nome) con l'indicazione, pena l'esclusione, del luogo e della data di nascita, del corso di studio cui è regolarmente iscritto e del numero di matricola, nonché del recapito personale per eventuali comunicazioni
- c) i nominativi (cognome e nome) del candidato o dei candidati con l'indicazione per ciascuno, pena l'esclusione, del luogo e della data di nascita, del corso di studio, del numero di matricola. Nella lista delle candidature i candidati devono essere contrassegnati con numeri arabi progressivi al fine di determinare l'ordine di precedenza in caso di parità dei voti
- d) la dichiarazione di accettazione della candidatura, sottoscritta da ciascun candidato (con allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità): la firma del candidato è resa autentica dal presentatore della lista stessa e quella del presentatore è resa autentica a cura del responsabile del "Servizio Segreteria Studenti"
- e) l'autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici sottoscritta da ciascun candidato
- f) l'elenco di coloro che sostengono la lista con la relativa sottoscrizione e con l'indicazione del cognome e nome, del luogo e della data di nascita, del corso di studio di appartenenza e del numero di matricola. L'autenticità delle sottoscrizioni è attestata sempre dal Responsabile del "Servizio Segreteria Studenti".

All'atto della presentazione, il presentatore di lista può indicare il nominativo di un elettore, che non sia candidato, disposto a svolgere le funzioni di scrutatore nel Seggio Elettorale; può altresì designare un elettore, che non sia candidato, come rappresentante di lista che presenzi presso il Seggio.

Il candidato che, alla data di presentazione della candidatura, non sia in possesso dei requisiti prescritti per il godimento dell'elettorato passivo, viene escluso dalla competizione elettorale e non è sostituibile.

Decorso il termine per la presentazione delle liste, l'Ufficio competente trasmette la documentazione alla Commissione Elettorale per la convalida definitiva delle liste stesse.



È compito della Commissione Elettorale ammettere alla competizione elettorale le liste, previa verifica dei requisiti prescritti per la loro validità. Qualora la Commissione rilevi eventuali irregolarità che, a proprio giudizio, siano ritenute sanabili, invita il presentatore di lista ad eliminare le irregolarità riscontrate entro e non oltre due giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'esclusione.

Avverso le decisioni assunte dalla Commissione è ammesso ricorso alla stessa Commissione entro due giorni dalla notifica.

Le liste dei candidati, distinte da relativa denominazione o sigla o simbolo grafico, che risultino accertate dalla Commissione Elettorale, sono elencate secondo l'ordine di presentazione e pubblicate nel sito istituzionale dell'Ateneo il **6 maggio 2015**.

2.7 Propaganda elettorale

La propaganda elettorale può aver luogo nei locali universitari unicamente nei luoghi e negli spazi assegnati dall'Amministrazione a tale scopo, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione delle liste fino alle ore 24:00 del secondo giorno antecedente a quello della votazione.

Le eventuali violazioni sono accertate a cura della Commissione Elettorale che, qualora verifichi responsabilità a carico di soggetti riconducibili all'Università, trasmette gli atti ai competenti organi per l'esercizio di un'azione disciplinare. Solo in caso di violazioni di estrema gravità la Commissione potrà sanzionare il comportamento in violazione attraverso l'esclusione di un candidato o di una intera lista.

Nel giorno della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale nell'ambito della sede del Seggio e nelle immediate vicinanze intese come spazi universitari.

2.8 Adempimenti preliminari

Il giorno antecedente lo svolgimento delle elezioni, i componenti del Seggio Elettorale sono convocati, a cura della Commissione Elettorale, presso il Campus Universitario di via Carlo Manuali, per procedere alla costituzione del Seggio ed agli adempimenti preliminari. Nel caso in cui l'insediamento non sia possibile in tale giorno, il Seggio si costituisce, su convocazione del Presidente della Commissione, nello stesso giorno delle votazioni con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio delle operazioni elettorali.

Il Presidente del Seggio procede alla verifica del materiale elettorale occorrente, nonché all'espletamento degli atti necessari alle operazioni di voto.

In particolare devono essere resi disponibili:

- a) schede elettorali in congruo numero
- b) elenco degli elettori ammessi alla votazione per la registrazione dei votanti
- c) liste dei candidati, distinte da relativa denominazione o sigla o simbolo grafico, elencate secondo l'ordine di presentazione
- d) urna per la raccolta delle schede votate.

L'elenco degli elettori, le liste, nonché le schede elettorali devono essere autenticate prima dell'inizio della votazione, mediante apposizione del timbro dell'Università e della sigla del Presidente del Seggio.

L'eventuale regolarizzazione della composizione del Seggio deve avvenire prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Nel corso delle operazioni di voto, per la regolare costituzione del Seggio è indispensabile la presenza di almeno tre componenti dello stesso, ivi compreso il Segretario. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età degli scrutatori presenti.

Le operazioni svolte dal Seggio, sia nella fase preliminare, sia nelle fasi delle votazioni e dello scrutinio, devono essere riportate in un verbale, redatto a cura del Segretario del Seggio.

2.9 Modalità di votazione

Le operazioni di voto hanno inizio e termine nelle ore indicate nel precedente punto 2.1. Sono ammessi al voto gli elettori che, al momento di chiusura del Seggio, si trovino nei locali dello stesso.



Sono ammessi a votare gli studenti inseriti nell'elenco degli elettori, nonché coloro che, non compresi in tale elenco, si presentino a votare muniti di autocertificazione di regolare iscrizione, che sarà immediatamente accertata a cura del Seggio Elettorale presso il "Servizio Segreteria Studenti" dell'Ateneo.

L'elettore sprovvisto di documento di riconoscimento può comunque essere ammesso al voto se riconosciuto da uno dei componenti del Seggio.

L'elettore appone la propria firma nell'elenco degli aventi diritto al voto e prende in consegna una scheda.

Il voto è personale e segreto.

Nel caso di elettori disabili, non vedenti o non deambulanti, può ammettersi l'accompagnamento in cabina, previa esibizione di un documento medico accertante la causa di impedimento. Tale documento, non necessario in caso di notoria disabilità, deve essere allegato al verbale.

Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista ed un massimo di **tre** preferenze per i candidati della stessa lista.

Effettuata la votazione, la scheda opportunamente ripiegata viene introdotta nell'apposita urna.

2.10 Consegna di nuove schede, annullamento, mancata consegna

L'elettore ha diritto alla consegna di una seconda scheda, in sostituzione di quella consegnatagli, nei seguenti casi:

- a) quando accerti che nella prima scheda sono presenti caratteristiche tali da consentire la successiva identificazione del voto
- b) quando affermi di aver errato nell'attribuzione del voto.

Una scheda votata deve essere annullata:

- a) quando l'elettore, una volta espresso il voto, venga meno all'obbligo della segretezza del voto medesimo mostrando la scheda aperta
- b) quando il Presidente, all'atto di inserire la scheda nell'urna, accerti che la stessa sia strappata, segnata o altrimenti riconoscibile dall'esterno.

La scheda deteriorata, errata o annullata non può essere inserita nell'urna; timbrata sul retro e firmata da almeno due componenti del Seggio, essa deve essere chiusa in una busta sigillata.

Le operazioni di cui sopra sono effettuate su insindacabile giudizio del Presidente del Seggio. Gli scrutatori possono comunque richiedere che le loro osservazioni in merito siano trascritte nel processo verbale della votazione.

Qualora l'elettore non restituisca al Presidente la scheda consegnatagli, non può essere nuovamente ammesso al voto.

2.11 Quorum per la validità delle elezioni

Per la validità delle votazioni è necessario che partecipino alle stesse almeno il 5% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui la percentuale richiesta non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta consecutivamente una sola volta con le stesse modalità. Se nella seconda votazione non si raggiunge il *quorum* richiesto, si procede ad un'ulteriore votazione senza previsione di quorum. Restano comunque valide le liste presentate per la prima votazione.

2.12 Operazioni di scrutinio

Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali, alla presenza della Commissione Elettorale, il Presidente del Seggio apre lo scrutinio. Possono assistere allo scrutinio gli eventuali rappresentanti di lista e tutti gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, senza facoltà di intervento e sotto l'autorità del Presidente. Nel caso di turbativa delle operazioni il Presidente provvede a far allontanare i responsabili, ovvero, se del caso, ad interrompere lo scrutinio.

Sono nulle le schede:



- che non siano quelle predisposte dall'Amministrazione universitaria o che, comunque, siano prive del timbro e/o della firma del Presidente del Seggio
- che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere
- che contengano voti espressi in modo equivoco
- che contengano voti espressi a favore di più liste
- che contengano preferenze per candidati non compresi nella lista votata
- in cui non sia espresso il voto di lista ma solo la preferenza per candidati non compresi nella lista.

Sono comunque validi i voti di lista:

- espressi senza apposizione di segni sul simbolo di lista, ma soltanto attraverso l'espressione della preferenza per un candidato di quella lista
- cui non si accompagni alcun voto di preferenza
- cui si accompagni un numero di preferenze inferiore a quello astrattamente previsto.

In caso di voti di lista validamente espressi, sono nulli i voti di preferenza riferiti a un candidato designato in modo tale da non poterlo distinguere da un altro candidato della stessa lista.

Ciascuno scrutatore ha il diritto di contestare l'assegnazione del voto, qualora si trovi in disaccordo con il Presidente. Se non viene trovato un accordo in via breve, la contestazione viene verbalizzata e la scheda contestata viene provvisoriamente assegnata secondo la determinazione assunta dal Presidente, mentre il giudizio finale sarà adottato dalla Commissione Elettorale entro 2 (due) giorni dallo svolgimento delle elezioni.

Il Segretario provvede a tenere il conto dei risultati dello scrutinio su apposite tabelle.

Terminato lo scrutinio il Presidente provvede a riporre gli atti relativi in una busta sigillata curando personalmente la consegna dell'intera documentazione al Presidente della Commissione Elettorale.

2.13 Verifica e proclamazione dei risultati

Immediatamente dopo la chiusura dello scrutinio, la Commissione Elettorale provvede ad accertare i risultati delle elezioni sulla base del verbale e, se necessario, degli atti della votazione. I risultati sono comunicati immediatamente al Rettore, che li proclama con proprio decreto. Vengono proclamati eletti:

1. il candidato appartenente alla lista più votata che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati della lista stessa
2. il candidato più votato appartenente alla seconda lista che abbia ottenuto almeno il 20% del totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste. Qualora tale percentuale non venga riscontrata, risulta eletto il candidato collocatosi secondo nella lista più votata
3. il candidato più votato appartenente alla terza lista che abbia ottenuto almeno il 20% del totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste. Qualora tale percentuale non venga riscontrata, viene proclamato eletto un ulteriore candidato appartenente alla lista più votata (o, in mancanza di un numero sufficiente di candidati, alla seconda lista più votata, purché anche questa abbia raggiunto il 20% dei voti validi).

A parità di voti di lista prevale il candidato con maggior numero di preferenze o, a parità di numero di preferenze, il meno anziano nel curriculum di studi universitari.

Il decreto rettorale di proclamazione degli eletti è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo per 3 (tre) giorni consecutivi, termine entro il quale possono essere proposti eventuali ricorsi sui quali decide la Commissione Elettorale entro i successivi 2 (due) giorni.

I candidati proclamati eletti sono nominati con decreto del Rettore, per un biennio, con decorrenza dalla data del decreto stesso. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

In caso di cessazione anticipata dalla carica di un rappresentante degli studenti, si procede d'ufficio alla sostituzione mediante la nomina del primo dei non eletti della lista di appartenenza di colui che è cessato dalla carica. In difetto di tale condizione, viene nominato il candidato in graduatoria appartenente alla seconda lista valida per l'assegnazione dei seggi. Qualora non si possa procedere nel modo descritto, il Rettore indice le elezioni suppletive, salvo che la decadenza dalla carica avvenga nei tre mesi antecedenti la scadenza del mandato. Rimane comunque possibile per lo studente mantenere il mandato nel caso in cui, conseguita la laurea, provveda alla preiscrizione alla laurea magistrale nei termini di volta in volta stabiliti.



2.14 Incompatibilità

La condizione di rappresentante degli studenti nella Commissione Paritetica è incompatibile con ogni altra carica elettiva negli organi dell'Ateneo nei quali sia prevista una rappresentanza studentesca.

In caso di incompatibilità l'interessato deve esercitare il diritto di opzione entro 7 (sette) giorni dalla seconda elezione. Qualora ciò non avvenga, si intende acquisita l'elezione più recente.

Il presente Decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo.

Il Rettore
f.to prof. Giovanni Paciullo